

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6/11/12, presso l'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia, sita in Reggio Emilia (RE), Via Toschi n. 32, si sono incontrati:

- la **WARRANT GROUP S.r.l.**, con sede in Correggio (RE), C.so Mazzini n. 11 (di seguito anche la "**Warrant**" o la "**Società**"), rappresentata dagli Avv. Gianluigi Baroni e Francesca Tironi ed assistita dal dott. Matteo Poletti dell'Associazione Industriali;
- le parti sindacali per le varie sigle interessate (di seguito congiuntamente anche le "**OO.SS.**"): (i) FILCAMS-CGIL: Dott.ssa Maria SCARDAMAGLIA (funzionaria provinciale, con delega nazionale); (ii) FISASCAT-CISL: Sig. Enrico GOBBI (segretario provinciale, con delega nazionale); (iii) UILTUCS-UIL: Sig.ra Milva MORETTA (segretaria provinciale, con delega nazionale);

(Warrant e le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**");

per la definizione della vertenza riguardante la richiesta/applicazione al personale della Società dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (di seguito "**CIG in deroga**") previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia.

### PREMESSO CHE:

- la Warrant è una società operativa nel settore della consulenza e servizi alle imprese nell'ambito della finanza e del credito agevolati in genere, con riferimento, in particolare, ai settori dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e della formazione;
- la Società opera sull'intero territorio nazionale con: (i) sede, uffici direttivi ed amministrativi a Correggio (RE); (ii) quattro unità operative locali, rispettivamente a Casalecchio di Reno (BO), Piosasco (TO), Bergamo (BG) e Roma;
- la Società, con lettera del 9/10/12, ha avanzato istanza di convocazione in sede ministeriale, previo incontro con le OO.SS. interessate, per il confronto e l'esame congiunto avente ad oggetto la richiesta/concessione dei trattamenti di integrazione salariale per la generalità del proprio personale dipendente, alla data dell'1/11/12 pari a n. 93 unità, di cui n. 6 con rapporto di lavoro part-time che l'azienda dichiara essere funzionali all'organizzazione del lavoro aziendale);
- la richiesta della CIG in deroga è diretta: (i) a fronteggiare lo stato di crisi aziendale temporanea e congiunturale che sta interessando l'operatività ed il mercato di riferimento della Società; (ii) ad avviare una razionalizzazione di alcuni processi aziendali (con riferimento, in particolare, a quelli di supporto alle attività commerciali e tecniche che costituiscono il *core business* dell'azienda), in termini di efficientamento degli standard di qualità e di costo, per un'ottimizzazione ed un adeguamento delle risorse e della capacità operativa dell'azienda (nei suoi diversi settori) alle attuali esigenze operative e di mercato; (iii) a mantenere e preservare i propri attuali livelli occupazionali;
- in sede di esame congiunto, la Società ha illustrato alle OO.SS. la complessiva situazione operativa ed economico-finanziaria dell'azienda, con riferimento in particolare: (i) alla forte contrazione dell'attività/fatturato (nella misura del 25% circa) anche per il 2012; (ii) alle ragioni alla base di tale andamento, dovuto, da un lato, agli effetti della generale congiuntura economica negativa che sta interessando il mercato ed il settore di riferimento, dall'altro, al quadro normativo e legislativo che regola il settore della finanza e del credito agevolati alle imprese, caratterizzato, negli ultimi mesi, da una forte contrazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi in favore delle imprese; (iii) ai riflessi di tale andamento sull'organizzazione del lavoro, caratterizzata da un significativo sovradimensionamento della capacità operativa dell'azienda rispetto alle attuali esigenze di mercato; (iv) alla mancanza di previsioni di ripresa del mercato/settore di riferimento nel breve-medio termine; (v) agli interventi già attuati dall'azienda nel 2012 e diretti alla riduzione/contenimento dei costi di struttura e di gestione;
- considerate le attuali difficoltà dell'azienda e la conseguente necessità che gli interventi di CIG in deroga siano attivati in tempi brevi al fine di assicurare il sostegno al reddito dei lavoratori, le Parti,



nelle more della convocazione in sede ministeriale, hanno inteso sottoscrivere il presente accordo per l'applicazione degli interventi di CIG in deroga a decorrere dal 12/11/12, con le modalità di cui al presente accordo;

- la Società applica ai propri dipendenti il CCNL del Commercio; il normale orario di lavoro applicato dalla Società è di 40 ore, per 5 giorni alla settimana (dal Lunedì al Venerdì);
- la Società esclude esuberanti tra il personale dipendente.

**Sulla base di quanto sopra**, la Società e le OO.SS. dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa, utili a definirne contenuto e finalità.
2. Le Parti convengono e si danno atto che la Società, presenterà istanza di concessione del trattamento di CIG in deroga ex Legge n. 183/11, per la durata di 5 mesi, a decorrere dal 12/11/12 e fino alla data del 12/4/13, per tutto il personale dipendente alla data del 1/11/12 pari a n. 93 unità.
3. I lavoratori interessati ai trattamenti di CIG in deroga, alla data dell'1/11/12, sono così dislocati: (i) sede di Correggio (RE): n. 84 dipendenti (di cui n. 14 unità con contratto di apprendistato); (ii) unità locale di Casalecchio di Reno (BO): n. 2 dipendenti (di cui n. 1 unità con contratto di apprendistato); (iii) unità locale di Piossasco (TO): n. 7 dipendenti.
4. La Società, nel corso del 2012, ha già predisposto un piano di smaltimento delle ferie maturate al 31/12/11.
5. Le Parti si danno atto che, per il periodo indicato, la CIG in deroga coinvolgerà l'intero personale dipendente secondo i seguenti criteri e modalità:
  - (i) tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda nei diversi settori operativi e di attività, con riferimento, in particolare, al personale addetto alle strutture commerciali e tecniche, nonché alle strutture amministrative e/o di supporto che svolgono attività strettamente correlate e/o funzionali alle attività commerciali e tecniche;
  - (ii) con una riduzione massima dell'orario di lavoro individuale, anche su base multiperiodale (settimanale e/o plurisettimanale), nella misura del 50% per il personale con rapporto di lavoro full-time e nella misura del 40% per il personale con rapporto di lavoro part-time.
6. La riduzione oraria in regime di CIG in deroga sarà prevista, programmata e comunicata dalla Società, a livello di settore/ufficio e/o individuale, su base bi-settimanale, fatta salva la fase di avvio. In tale ambito, la Società potrà comunque richiedere al personale interessato, con un preavviso non inferiore alle 24 ore, la copertura di eventuali esigenze operative dovute alla sostituzione di personale assente (malattia, infortunio, ecc.) e/o a sopravvenute situazioni di urgenti e comprovate necessità tecnico-organizzative e produttive.
7. Fermo restando quanto sopra, la Società dichiara che il personale addetto all'unità locale di Piossasco (TO), tenuto conto del particolare andamento dell'unità produttiva di cui si tratta anche in relazione al complessivo andamento ed alle esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda, potrà essere oggetto anche di una sospensione dell'attività lavorativa a "zero ore" nei limiti di quanto previsto e regolato dalle disposizioni normative vigenti in materia e qualora, in relazione all'andamento produttivo ed alle esigenze tecnico-organizzative dell'unità locale stessa, non sia possibile attuare una riduzione oraria nei limiti massimi di cui al presente accordo (50% per i rapporti full-time e 40% per quelli part-time), anche su base multiperiodale/o plurisettimanale.

In tal caso, per il personale che dovesse rientrare in un regime di sospensione a "zero ore", al fine di ridurre per quanto più possibile l'impatto di tale riduzione sul relativo reddito, la Società si renderà disponibile ad accogliere il temporaneo (per la durata prevista della CIG in deroga) inserimento del personale interessato (che ne faccia espressa richiesta e su base volontaria) presso le strutture/uffici della sede di Correggio (RE) per lo svolgimento dell'attività assegnata



nell'unità di Piossasco (TO).

8. Le Parti si danno atto, inoltre, che per il personale addetto alle strutture/uffici amministrativi e/o di supporto che svolge attività non strettamente correlate e/o funzionali alle attività/processi di natura commerciale e tecnica, la riduzione oraria in regime di CIG in deroga, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda, sarà attuata con la rotazione del personale interessato allo svolgimento di attività di norma fungibili tra più addetti.

Allo stesso modo, le Parti si danno atto che la riduzione oraria in regime di CIG in deroga, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda, sarà attuata con il criterio della rotazione anche per il personale addetto: (i) alle strutture/uffici commerciali e tecnici per lo svolgimento di attività/mansioni di norma fungibili tra più addetti; (ii) alle strutture/uffici amministrativi e/o di supporto non correlate alle attività commerciali e tecniche per lo svolgimento, anche in tal caso, di attività/mansioni di norma fungibili tra più addetti.

9. I trattamenti di CIG in deroga di cui al presente Verbale di Accordo si intendono richiesti per il periodo massimo ammesso dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, con impegno delle Parti ad incontrarsi per ogni più opportuna valutazione ed integrazione/modifica del presente Verbale di Accordo in caso di modifica delle attuali disposizioni, con riferimento, in particolare, alla richiesta/concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui si tratta anche a partire dall'1/1/13.
10. I trattamenti di CIG in deroga richiesti potranno essere utilizzati dalla data di decorrenza sopra indicata per la copertura di un massimo di 90 giornate lavorative anche non continuative e, comunque, per un totale massimo di 720 ore, e sempre nel limite del numero massimo di lavoratori sopra indicati, fermi restando, per il periodo di richiesta/concessione della CIG in deroga, eventuali diversi limiti massimi in materia previsti dalle disposizioni normative vigenti. Gli interventi di CIGO in deroga non dovranno determinare una sospensione totale e continuativa dell'attività aziendale per più di 30 giornate e saranno riproporzionati d'ufficio sulla base delle recenti disposizioni normative regionali in materia.
11. La Società, per il personale interessato ai trattamenti di CIG in deroga, dichiara di essere disponibile a far maturare la tredicesima 2012 in misura piena. La maturazione invece dei ratei di ferie, permessi, ex-festività, tredicesima (dall'1/1/13) e quattordicesima, avverrà come previsto da CCNL e, in ogni caso, in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro svolta. Il Trattamento di fine rapporto, infine, continuerà a maturare integralmente come previsto dalle attuali disposizioni normative in materia.
12. Le Parti si danno atto inoltre che la Società spedisce via fax, alla sede dell'Ufficio Provinciale per il Lavoro competente per territorio, copia del presente Verbale di Accordo corredato del MOD. "Vers 1" compilato in tutte le parti ed adempirà agli obblighi di informazione verso i lavoratori previsti dall'art. 19, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, comma 10, e sue successive integrazioni e modificazioni nonché della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1769/2009 e sue successive integrazioni e modificazioni e dall'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Parti Sociali del 26/1/12.
13. La Società inoltrerà in via telematica, entro 20 giorni dalla messa in sospensione dei dipendenti, la richiesta di pagamento diretto e anticipato (da parte dell'INPS) del trattamento di cassa in deroga in oggetto del presente Verbale di Accordo, risultante dall'elaborazione dei prospetti paga, secondo la modulistica e le modalità del DGR n. 692/09, debitamente compilata (compreso il Mod. "SR41").
14. A fronte della sospensione della CIG in deroga e in attesa del pagamento dei relativi trattamenti da parte dell'INPS, la Società erogherà mensilmente ai dipendenti interessati, a titolo di prestito infruttifero, una somma pari all'importo del trattamento di CIG in deroga che sarà oggetto di conguaglio da parte della Società stessa al momento dell'erogazione dei relativi trattamenti da parte dell'INPS.
15. La Società, infine, allegnerà l'accordo sindacale e l'elenco dei dipendenti beneficiari.
16. In mancanza di autorizzazione INPS imputabile a comportamenti e/o omissioni datoriali erronei ed illegittimi, la mancata integrazione dell'Istituto sarà erogata dalla Società a titolo di

retribuzione ordinaria.

17. La Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di Gennaio 2013 per valutare nuovamente l'evoluzione della complessiva situazione aziendale.

Reggio Emilia, 6 novembre 2012

Letto, confermato e sottoscritto,

Per la **WARRANT GROUP S.r.l.**

Avv. Gianluigi Baroni

\_\_\_\_\_

Avv. Francesca Tironi

\_\_\_\_\_


Dott. Matteo Poletti

\_\_\_\_\_

Per le **OO.SS.** indicate in epigrafe


**FILCAMS-CGIL**

Dott.ssa Maria SCARDAMAGLIA

  
\_\_\_\_\_


**FISASCAT-CISL**

Sig. Enrico GOBBI

  
\_\_\_\_\_

**UILTUCS-UIL**

Sig.ra Milva MORETTA

  
\_\_\_\_\_